



## LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 05 05 1994 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 25 5 1994 N. 12

### *Requisiti tecnici ed igienico - sanitari delle strutture ricettive alberghiere.*

#### ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere in regola con le prescrizioni introdotte dalla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni in materia di classificazione delle aziende ricettive devono possedere i requisiti tecnici ed igienico - sanitari descritti dalla presente legge.

#### ARTICOLO 2

(Camere da letto)

1. Negli alberghi la superficie minima delle camere da letto comprensiva degli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra diversa superficie è fissata in mq 8 per le camere a un letto e mq 14 per quelle a due letti; per ogni letto aggiuntivo consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti letto aggiuntivi per camera la superficie deve essere aumentata di mq 6. 2. I posti letto aggiuntivi sono ottenibili esclusivamente a richiesta del cliente e possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa. 3. Per le camere a due letti poste in alberghi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge cui è attribuibile un livello di classificazione non superiore a due o tre stelle è consentito il mantenimento delle superfici esistenti purché non inferiori rispettivamente a mq 12 e mq 13 nei limiti delle camere riconosciute e fino a quando le stesse non siano interessate da lavori di ristrutturazione o ampliamento; in tali casi la superficie minima dei posti letto aggiuntivi fermo restando il limite massimo di capacità ricettiva fissato al comma 1 è stabilito in mq 4 ciascuno. 4. Negli alberghi di nuova apertura richiedenti la classificazione a quattro stelle cinque stelle e cinque stelle lusso le superfici minime indicate al comma 1 sono aumentate di mq 1 per le camere a un letto mq 3 per la camere a due letti e mq 2 per ciascuno dei posti letto aggiuntivi consentibili. 5. La frazione di superficie superiore a mq 0 50 è in tutti i casi arrotondata all' unità'.

#### ARTICOLO 3

(Unità abitativa)

1. Le unità abitative delle residenze turistico - alberghiere sui sono comunque da aggiungere il locale bagno ed il servizio di cucina reso con angolo cottura o anche mediante locale autonomo sono configurabili come segue: a) monolocale attrezzato per il pernottamento; b) monolocale attrezzato per il soggiorno e il pernottamento; c) bilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati. 2. Il monolocale descritto al comma 1 lettera a) deve possedere una superficie minima di mq 8 per il primo

posto letto e mq 6 per ogni ulteriore posto letto con un massimo consentito di quattro posti letto. Analoghi limiti di capacita' ricettiva e di superficie minima sono fissati per la zona destinata al pernottamento compresa nel monolocale di cui al comma 1 lettera b) e per il locale stabilmente attrezzato per il pernottamento di cui al comma 1 lettera c). 3. Le zone o i locali riservati al soggiorno devono avere una superficie minima di mq 6; in tali aree e' possibile collocare un posto letto aggiuntivo ogni sei metri quadrati posizionabile esclusivamente a richiesta del cliente e ottenibile anche mediante arredi che ne consentano la comparsa. 4. La frazione di superficie superiore a mq 0 50 e' in tutti i casi arrotondata all'unita'.

#### ARTICOLO 4

(Altezza e volume)

1. L' altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico - alberghiere e' quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene con un minimo di m. 2 70 per le camere da letto e i locali soggiorno riducibile a m. 2 40 per i locali bagno e gli altri locali accessori. 2. Nelle localita' di altitudine superiore a m. 700 sul livello del mare puo' essere consentita tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locali una riduzione a m. 2 55 dell' altezza minima interna dei vani abitabili ulteriormente riducibile a m. 2 40 per le strutture gia' esistenti. 3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentibili valori inferiori ai minimi purché non al di sotto di m. 2 00 a condizione che l' altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai commi 1 e 2. 4. Il volume minimo delle camere da letto e delle unita' abitative e' determinato dal prodotto tra le superfici e le altezze minime di cui alla presente legge.

#### ARTICOLO 5

(Locali bagno)

1. I locali bagno degli alberghi annessi a singole camere e unita' abitative possono essere realizzate senza vano antibagno e devono essere forniti di apertura all' esterno o dotati di impianto di aspirazione forzata meccanica idonea a consentire il ricambio dell' aria. 2. I locali bagno di uso comune e quelli delle residenze turistico - alberghiere devono essere dotati di vano antibagno ed essere forniti di analoga idonea ventilazione naturale o forzata. 3. Le pareti dei locali bagno devono essere rivestite fino a due metri di altezza con materiale impermeabile e lavabile.

#### ARTICOLO 6

(Norme finali comuni e transitorie)

1. La sistemazione negli alberghi e nelle residenze turistico - alberghiere di bambini di eta' non superiore a dodici anni accompagnati e' consentita in deroga ai limiti di superficie stabiliti nei precedenti articoli. 2. Il limite di cui all' articolo 3 comma 1 lettera c) non opera nei confronti delle unita' abitative gia' autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni di cui all' articolo 2 comma 4 non si applicano agli alberghi in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge purché in possesso della concessione ad edificare. 4. Le autorizzazioni igienico - sanitarie e di polizia amministrativa richieste per l' apertura e l' esercizio delle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale n. 11/ 1982 e successive modificazioni e dalla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 sono rilasciate dal Comune con unico provvedimento o in alternativa con provvedimenti contestuali. 5. I locali destinati ad attivita' ricettiva da data anteriore all' entrata in vigore della presente legge sono autorizzati a mantenere detta destinazione anche se le altezze utili interne risultano inferiori a quelle previste dall' articolo 4 ed i locali bagno comuni o privati non sono dotati di locale antibagno purché risultino in possesso della prescritta abitabilita' o agibilita' e a condizione che il volume minimo delle camere e delle unita' abitative sia quello risultante dal prodotto tra le superfici minime e le altezze minime indicate rispettivamente agli articoli 2 e 4. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni in contrasto di cui al regio decreto 24 maggio 1925 n. 1102 come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955 n. 630 e con decreto del Presidente della

Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1437.

#### ARTICOLO 7

(Urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 5 maggio 1994

---

#### RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1994

\_\_\_Num:0023

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:12

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1994